

Focus tematici

Care leavers: un quadro normativo

I care leavers sono giovani che al compimento del diciottesimo anno di età vivono al di fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Quando si parla di care leavers, nella varietà di definizioni e di situazioni che possono essere ricollegate a questa espressione, si fa dunque riferimento a tutti quei ragazzi e a quelle ragazze che, trovandosi in situazioni di particolare vulnerabilità, richiedono protezione e sostegno da parte delle istituzioni e che, una volta divenuti maggiorenni, perdono il diritto di essere protetti e supportati, trovandosi di colpo – e indipendentemente dalla contingenza del momento evolutivo, dal percorso personale e familiare di riparazione in atto e degli obiettivi educativi e formativi ancora da raggiungere – catapultati nel mondo degli adulti, spesso senza adeguati strumenti che garantiscano loro pari opportunità di integrazione e di realizzazione. Questi giovani maggiorenni ancora vulnerabili, pertanto, richiedono e sollecitano le istituzioni e l'intera comunità territoriale nella quale vivono a mettere in campo nuovi e diversi strumenti protettivi e promozionali che vanno dall'intervento educativo al sostegno familiare; dagli interventi di facilitazione economica riguardanti borse di studio, ticket sanitari, affitti, mutui all'accesso ad aziende sensibili e disposte a riservare loro posti di lavoro; dall'ampliamento delle reti informali di solidarietà, amicizia e vicinato, alla costituzione di apposite associazioni in cui riconoscersi e alle quali appartenere.

Pertanto, al di là delle ragioni che possono aver condotto tali giovani a vivere in contesti extra familiari (affido in comunità a seguito dell'allontanamento dalla famiglia di origine, condizione di minore straniero non accompagnato, collocamento per "messa alla prova" in un percorso penale minorile) e del tipo di contesto dal quale essi provengono (comunità socioeducativa, casa-famiglia, famiglia affidataria ecc.), ciò che li accomuna è la dimensione di rischio, di esclusione e di marginalizzazione che si manifesta con il compimento della maggiore età e con la conclusione dei percorsi di protezione e tutela.

Nell'ottica internazionale ed europea, gli interventi a supporto dei care leavers trovano conforto nel più ampio e generale quadro normativo finalizzato alla tutela e alla promozione dei diritti dei minori di età, alla valorizzazione della loro partecipazione nelle scelte che li riguardano e allo sviluppo delle loro potenzialità nel percorso di realizzazione personale, sociale, lavorativa, familiare e culturale. A livello internazionale, la base giuridica fondamentale è la stessa [Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 20 novembre 1989, n. 44/25, che rappresenta la bussola orientativa di tutte le politiche nazionali a favore dei più giovani, fissando

alcuni principi fondamentali – non discriminazione, superiore interesse, diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, ascolto e partecipazione – che non possono dirsi esauriti con il mero raggiungimento della maggiore età, senza correre il rischio di vanificare il percorso di tutela messo in atto fino a quel momento.

La realizzazione di politiche di sostegno dei care leavers è inoltre in linea con gli obiettivi di sviluppo, di equità e di sostenibilità elencati nell'*Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 paesi membri delle Nazioni Unite. Sanità, istruzione, accesso al lavoro, inclusione sociale sono aspetti fondamentali per garantire una vita dignitosa per tutti e tutte, specialmente per coloro che vivono in situazioni di fragilità, come appunto i care leavers. Impegnarsi, a partire dalle istituzioni, per raggiungere questi obiettivi significa mettere in campo interventi e politiche per garantire loro un futuro migliore. Merita ricordare infine anche la più specifica risoluzione 18 dicembre 2009, *A/RES/64/142, Guidelines for the Alternative Care of Children*, adottata dall'Assemblea generale e contenente delle linee guida relative agli obiettivi dell'affido e dell'accoglienza eterofamiliare che si rivolgono sia alla politica che alla pratica, con particolare riguardo alla protezione dei minorenni privati delle cure parentali o che rischiano di esserlo, sottolineando l'importanza di costruire dei percorsi di reintegrazione e di promozione del loro benessere che tengano conto anche delle sfide che li attendono dopo il raggiungimento della maggiore età.

Anche a livello europeo, il tema del sostegno a questa particolare categoria di soggetti trova conforto nel quadro normativo di tutela dei diritti dei minori di età e di promozione delle opportunità dei giovani. In questo senso, si può richiamare la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni 24 marzo 2021, *COM/2021/142 final, Strategia dell'Ue sui diritti dei minori*, che tratteggia una cornice di principi e obiettivi generali finalizzati a promuovere pari opportunità per i minorenni a rischio di povertà o di esclusione sociale, mirando a spezzare un circolo vizioso che impedisce a tutti l'effettivo accesso a una serie di servizi fondamentali.

Inoltre, sempre nell'ottica di sostenere le politiche nazionali a favore dei giovani, meritano attenzione anche i diversi programmi e fondi che l'Unione europea ha attivato nel corso degli anni, tra questi il *Corpo europeo di solidarietà*, un'iniziativa avviata nel dicembre 2016 che consente ai giovani tra i 18 e i 30 anni di partecipare alle attività di solidarietà nel loro paese o all'estero nel quadro di un'attività di volontariato, di un tirocinio o di un contratto di lavoro nei settori più

svariati, come la salute o la tutela dell'ambiente; e anche la *Garanzia per i giovani*, un dispositivo creato nel 2013 che consente ai giovani di beneficiare di un'offerta di qualità per la ricerca di un'occupazione, di una formazione permanente, di un apprendistato o di un tirocinio entro quattro mesi dall'inizio del periodo di disoccupazione o dalla fine dell'insegnamento formale.

A livello nazionale, un primo passo concreto nell'attuazione di una strategia di tutela e promozione dei care leavers è stato compiuto con la *legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*, che all'art. 1, comma 250, ha previsto che, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del *decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*, fosse riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età. Tale fondo è stato usato per finanziare progetti di sostegno ai care leavers e per offrire loro contributi economici, come per esempio la borsa per l'autonomia che copre i casi in cui il giovane non sia idoneo a ricevere il reddito di cittadinanza (fermi restando i requisiti reddituali). Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono state stabilite poi le modalità di attuazione della suddetta sperimentazione. In tal senso si vedano il *decreto direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 6 novembre 2018, n. 523*, che ha dettato le modalità di attuazione della sperimentazione e la successiva *intesa 6 giugno 2019, n. 51/CU, ai sensi dell'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto di modifica al DDG 6 novembre 2018, n. 523, di individuazione delle modalità attuative della sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria*.

Ciò ha consentito l'avvio degli interventi sperimentali, *Progetto Care leavers*, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo povertà e seguito tecnicamente dall'Istituto

degli Innocenti in base a un accordo di collaborazione con la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero.

Il progetto viene sperimentato su tutto il territorio nazionale e si pone in maniera sinergica con quanto stabilito nel [decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni](#), istitutivo del reddito di cittadinanza, cui parte del target di riferimento ha accesso. L'obiettivo generale del progetto è quello di accompagnare i neomaggiorenni all'autonomia, attraverso la creazione di supporti necessari per consentire loro di costruirsi gradualmente un futuro e di diventare adulti dal momento in cui escono dal sistema pubblicistico di tutele. La sperimentazione coinvolge quindi i care leavers in grado di intraprendere un percorso di autonomia, che potranno beneficiare di un progetto strutturato di accompagnamento verso l'età adulta, con il supporto di uno specifico tutor per l'autonomia, nonché dell'assistente sociale, degli educatori della comunità o dei familiari affidatari, preferibilmente già dal diciassettesimo anno di età. Il progetto per l'autonomia descrive l'attività attraverso la quale i bisogni e le aspettative del ragazzo o della ragazza vengono trasformati in obiettivi e risultati di cambiamento, volti a dare compimento alle aspirazioni dei beneficiari mediante l'impiego delle loro risorse e capacità cui si aggiunge il sostegno dei servizi della comunità. Al fine di sostenere il percorso verso una vita autonoma, i progetti individualizzati integrano e mettono a sistema tutte le risorse presenti a livello nazionale e locale che possono essere mobilitate a favore dei care leavers, e fra queste i dispositivi del reddito di cittadinanza, di garanzia giovani, del diritto allo studio e del bonus affitti. Più in concreto, il sostegno al progetto di autonomia si sostanzia in:

- una borsa individuale per la copertura delle spese ordinarie e specifiche di percorso affrontate dal care leaver, il cui ammontare mensile non potrà essere superiore a 780 euro al mese per un totale annuo non superiore a 9.360 euro e che potrà essere erogata se il ragazzo o la ragazza possiedono i requisiti reddituali per accedere al reddito di cittadinanza;
- un tutor per l'autonomia, una figura individuata per sostenere le finalità e gli obiettivi della sperimentazione nazionale e dei progetti individualizzati delle ragazze e dei ragazzi coinvolti, che si integra alla rete di relazione del care leaver e lo affianca nella realizzazione del progetto;
- l'attivazione – per lo sviluppo dei progetti di autonomia – di un sistema di interazione tra più soggetti istituzionali e non istituzionali, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del percorso.

Più recentemente, la categoria dei care leavers è stata aggiunta a quelle aventi diritto al collocamento obbligatorio previsto dall'art. 18 della [legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili](#): la [legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19](#), ha introdotto nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, l'art. 67 bis che stabilisce che la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Le modalità attuative di questa previsione sono state poi specificate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare 25 gennaio 2021, n. 683, [Iscrizioni elenchi di cui all'art. 8 della legge 68 del 1999 dei care leavers ai sensi dell'art. 67 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, Istruzioni operative](#).

Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023](#), la quota del Fondo povertà è stata nuovamente integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare agli interventi, in via sperimentale, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia dei care leavers.